COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

Provincia di Arezzo

Piazza Piave, 39
52018 Castel San Niccolò-AR
Tel.:(0575) 571025
Fax: (0575) 571026
Cod. Fisc./P.I.: 00133400515
e-mail castelsanniccol@casentino.toscana.it

ORDINANZA	N. 37

Oggetto: **Modifiche alla circolazione nel centro abitato di Rifiglio in occasione della "Festa della Madonna"**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

Vista la richiesta presentata da Don Angelo Caviglia, in data 30/08/2013, in qualità di Parroco della frazione di Rifiglio con cui si richiede la disciplina della circolazione in occasione della manifestazione denominata "Festa della Madonna" in programma per Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2013;

Considerato, per quanto sopra esposto, che si renderà necessario la regolamentazione della circolazione stradale all'interno dell'abitato della frazione di Rifiglio;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed in particolare gli artt. 5 e 7;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267

Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli utenti della strada;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate i giorni Venerdì 13, Sabato 14, e Domenica 15 Settembre 2013 nella strade di cui al presente prospetto la circolazione dei veicoli è temporaneamente regolamentata nel rispetto della disciplina corrispondente:

- divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 14,00 del 13 Settembre 2013 alle ore 24,00 del 15 Settembre 2013 nel parcheggio non asfaltato che si trova all'interno del paese;
- divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 14 Settembre 2013 e dalle ore 10,00 alle ore 24,00 del 15 settembre 2013 comunque fino al termine della manifestazione all'interno dell'abitato della frazione di Rifiglio.

I predetti obblighi non si applicheranno ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e Pronto Soccorso.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

La Polizia Municipale ha facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, anche a parziale modifica della presente, qualora emergessero esigenze particolari al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e della circolazione.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castel San Niccolò e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

A norma dell'art. 5 del D.L.vo 285/92 citato, la presente ordinanza verrà resa nota mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Castel S. Niccolò 11/09/2013

Il Responsabile
Area Tecnica LL.PP.
(Paolo Renzetti)